



L'ART. 842 C.C.: UNA NORMA DA ABROGARE.

Maurizio Mazzi
Avvocato in Roma

La pratica della caccia sembra oggi un'attività antistorica, destinata a non avere quasi più giustificazione nell'ordinamento giuridico (c.d. funzione sociale). Lo dimostrano da una lato la crescente sensibilità della società civile alla tutela della fauna selvatica e della biodiversità, e dall'altro, la diminuzione progressiva del numero dei cacciatori. Tuttavia, bisogna considerare che ancora oggi la caccia è considerata esercizio di un diritto, e come tale, è tutelata dall'ordinamento nazionale. La legge 11 febbraio 1992 n. 157, che disciplina la caccia in funzione della protezione della fauna selvatica, consente l'esercizio dell'attività venatoria purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art. 1 comma 2). Il contenuto di questo diritto è ampio, ricomprendendo non solo il potere di acquisire la proprietà di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (la fauna selvatica) ma anche la facoltà di comprimere i diritti soggettivi altrui, come, ad esempio, il diritto di proprietà. È immediato il richiamo all'art. 842 c.c., il quale riconosce al cacciatore la facoltà di entrare nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, senza che il proprietario del fondo possa impedirlo. Il diritto di proprietà, caratterizzato dal potere di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, in tal caso subisce un limite legale notevole (art. 832 c.c.: “*Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico*”) ma non più, ad avviso dello scrivente, nella Carta costituzionale. L'art. 42 comma 2 della Costituzione, infatti, condiziona il riconoscimento di limiti legali alla proprietà a due finalità, ossia allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. **La funzione sociale della pratica venatoria**, quale *ratio* del limite legale posto al diritto del proprietario di escludere l'ingresso di terzi nel proprio fondo (art. 842 c.c.), **sembra essere venuta meno nel corso del tempo**, in ragione delle reiterate richieste di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 c.c., giudicate ammissibili dalla Corte costituzionale.¹ Inoltre, deve essere riconsiderata la legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 2, 3, 39, 33 e 42 cost., apparendo illogica la disegualianza di trattamento tra cacciatori ed i pescatori o coloro i quali entrano al fine di svolgere attività artistico-culturali (es. fotografie di animali vaganti), i quali possono, al contrario, entrare nel fondo altrui solo con il consenso del proprietario. Il decorso di un considerevole lasso temporale dall'ultima pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 30 marzo 1976 n. 57), che dichiarava non fondate le questioni illegittimità costituzionale dell'art. 842 c.c., rende maturo il momento per una rivalutazione della funzione sociale della caccia, onde rimuovere un limite al diritto di proprietà costituzionalizzato dall'art. 42 comma 2 cost. Già nel 1976 la Corte costituzionale, benché esaltasse ancora la funzione sociale della caccia, ne evidenziava anche i limiti, affermando che:

- è un diritto di libertà individuale ma deve essere opportunamente disciplinato;
- ha rilevanza sociale ma va coordinata con altre esigenze ed altri diritti;
- è una manifestazione sportivo-agonistica di interesse nazionale, salvi il rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle coltivazioni agricole.

In tale percorso di rivisitazione della funzione sociale della caccia, non va ignorato il ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo che già ha riconosciuto l'eccessiva gravosità del potere di ingresso dei cacciatori nei fondi altrui, in contrasto con l'art. 1 comma 2 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.²

Non essendo stata ancora abrogata la norma, la sua presenza nell'ordinamento costringe il proprietario a misurarsi con il diritto e potere del cacciatore di immissione nel proprio fondo anche contro la sua volontà, quindi a subirlo in alcuni casi, e ad individuare correttamente i margini di tutela da eventuali abusi.

Nell'auspicare la abrogazione dell'art. 842 c.c. e la negazione della funzione sociale della caccia, si aspira nel frattempo all'ampliamento o al rafforzamento dell'elenco dei divieti e delle prescrizioni alla pratica venatoria, onde ridurre al minimo il contenuto del “diritto” all'esercizio venatorio opponibile dal cacciatore al privato che ne subisce l'ingresso arbitrario nel proprio fondo non recintato.

¹ Vedasi Corte Costituzionale, sentenza 18 gennaio-30 febbraio 1990 n. 63 e sentenza 30 gennaio-10 febbraio 1997 n. 32.

² Corte Europea dei diritti dell'uomo, 29 aprile 1999, Chassagnou e altro c. Rep. Francia